

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **548/1987** (ECLI:IT:COST:1987:548)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **11/11/1987**; Decisione del **27/11/1987**

Deposito del **17/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **30/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3916**

Atti decisi:

N. 548

ORDINANZA 27 NOVEMBRE-17 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516; promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Palermo, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, essendo stata iscritta a ruolo a carico di Fiore Michele irpef per l'anno 1979, insieme agli interessi e soprattassa per mancato tempestivo versamento, ed avendo il medesimo provveduto al pagamento dell'imposta entro il 30 settembre 1982 ai sensi dell'art. 23 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982 n. 516, la Commissione tributaria di primo grado di Palermo annullava la soprattassa e dichiarava dovuti gli interessi;

che la Commissione tributaria di secondo grado - adita in appello dal Fiore, il quale lamentava di dover pagare gli interessi pur dopo avere chiesto di fruire della definizione agevolata della pendenza tributaria ai sensi del d.l. cit. - con ordinanza del 5 marzo 1986 (reg. ord. n. 22 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 cit. il quale, secondo l'ordinanza stessa, determinava "una disparità di trattamento tra i contribuenti per i quali era stata iscritta a ruolo l'imposta evasa ed i contribuenti per i quali l'Amministrazione non aveva ancora provveduto all'iscrizione e che pertanto hanno fruito di tutti i benefici della l. n. 516";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e in subordine la non fondatezza della questione;

Considerato che il collegio rimettente non indica la disposizione del d.l. n. 429 del 1982, convertito in l. n. 516 del 1982, con cui sarebbero concessi benefici a favore dei contribuenti per i quali l'Amministrazione non provvede all'iscrizione a ruolo; benefici che sarebbero negati, per contro, nel caso di avvenuta iscrizione;

che, del resto, nello stabilire norme di agevolazione della definizione di pendenze tributarie, ampia ed insindacabile in sede di controllo della legittimità costituzionale è la discrezionalità del legislatore, il quale ben può avere riguardo, in materia di obbligo di corresponsione di interessi, dei diversi stati in cui si trova la pretesa dell'amministrazione finanziaria;

che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.